

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2522

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VICENTINI, VALSECCHI, LOMBARDINI, LONGONI

Annunziata il 7 febbraio 1952

Abrogazione dell'esenzione da ogni tributo sulle indennità parlamentari prevista dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1948, n. 1102

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'indennità goduta dai membri del Parlamento trae la sua origine dalla legge Giolitti del 30 giugno 1912, n. 665, che introdusse nel nostro Paese il suffragio universale.

Con tale legge, che estendeva il diritto di voto a più vaste categorie di cittadini, all'articolo 11 veniva fissata ai deputati la corresponsione di una indennità di lire 6000 annue. La disposizione interpretava la portata veramente democratica del suffragio universale, offrendo la possibilità di sedere alla Camera dei Deputati ai rappresentanti delle masse popolari, che fino ad allora ne erano rimasti praticamente esclusi per difetto di censo.

L'indennità ai membri del Senato è stata introdotta con la legge 24 maggio 1925, n. 790 (1044), e nella misura di lire 15.000 annue.

Le citate leggi non facevano però alcun cenno ad esenzioni tributarie. Tale esenzione risulta introdotta di fatto, se non di diritto, per concessione del Ministro delle finanze del tempo come parziale corrispettivo del mancato accoglimento della richiesta di aumento della indennità avanzata dai membri della Camera nella seduta in Comitato segreto del 30 novembre 1929 e della riduzione del dodici per cento che veniva applicata su tale indennità in analogia a quanto si operava sugli stipendi dei dipendenti statali in conseguenza della politica di deflazione allora in atto.

Quantunque il richiamarsi agli stipendi goduti dai dipendenti dello Stato non possa costituire elemento di rilievo nei confronti della indennità disposta in favore dei membri del Parlamento, in quanto non può ravvisarsi nella corresponsione delle indennità parlamentari un rapporto di dipendenza dallo Stato, tuttavia rimane integra e per nulla compromessa la dignità dei membri del Parlamento e la loro indipendenza dall'Esecutivo, se si afferma il dovere che ciascuno di essi, quale cittadino, ha di contribuire all'Erario anche con la quota dovuta sulle indennità parlamentari in rapporto alla legislazione fiscale vigente.

La legge 9 agosto 1948, n. 1102, oltre ad interpretare l'articolo 69 della nostra Costituzione, per cui i membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge, ha voluto sanzionare la prassi instaurata nel 1929 e all'articolo 3 ha stabilito che l'indennità mensile e la diaria fissate a favore dei membri del Parlamento siano esenti da ogni tributo e non possano essere computate agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi tributo dovuto sia allo Stato che ad altri Enti.

Tuttavia, in considerazione che dall'agosto 1948 ad oggi sono intervenute modificazioni fondamentali nel nostro sistema fiscale,

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

in virtù delle quali ogni cittadino è chiamato a contribuire secondo i propri redditi all'Era-rio dello Stato, si ravvisa la necessità che anche i membri del Parlamento rinuncino alla franchigia fiscale stabilita con la citata legge dall'Assemblea Costituente e ristabiliscano le

norme vigenti prima della concessione fa-scista.

Pertanto i proponenti sottopongono all'ap-provazione degli onorevoli colleghi l'articolo della presente proposta di legge e confidano che esso sarà approvato all'unanimità.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È abrogata l'esenzione da ogni tributo sulle indennità dei membri del Parlamento, con-cessa ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 9 agosto 1948, n. 1102.